

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 52/CGF

(2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 24 Ottobre 2008, ha adottato la seguente decisione:

1° Collegio composto dai Signori:

Porceddu Avv. Carlo - Presidente, Cerini Dr. Francesco, Toschei Dr. Stefano - Componenti;
Catania Dr. Raimondo – Rappresentante A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio - Segretario

- 1) **RECLAMO DELL’A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE PHILIPPE MEXES SEGUITO GARA SIENA/ROMA DEL 5.10.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 90 del 14.10.2008)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Roma S.p.A. di Roma. Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

- 2) **RECLAMO DELL’A.S. BARI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE KAMATÀ PEDRO SEGUITO GARA AVELLINO/BARI DEL 18.10.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. uff. n. 97 del 19.10.2008)

La C.G.F. il reclamo come sopra proposto dell’A.S. Bari di Bari. Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

2° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo, - Presidente, Porceddu Avv. Carlo, Cerini Dr. Francesco – Componenti;
Catania Dr. Raimondo – Rappresentante A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio - Segretario

- 3) **RECLAMO DEL FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 8.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LIVORNO/FROSINONE DEL 12.10.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 91 del 14.10.2008)

La C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto del Frosinone Calcio S.r.l. di Frosinone, riduce la sanzione inflitta all'ammenda di € 6.000,00 revocando, altresì, la diffida. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo, - Presidente; Porceddu Avv. Carlo, Del Vecchio Avv. Paolo, Maiello Dott. Umberto, Mezzacapo Dott. Salvatore - Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio - Segretario

4) RECLAMO DELL'A.C. SIENA S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 5 C.G.S.;**
 - **INIBIZIONE PER GIORNI 20 AL SIG. ANGELONI VINCENZO BERARDINO ALL'EPOCA DEI FATTI CONSIGLIERE DELL'A.C. SIENA S.P.A. ED ATTUALMENTE SOCIO DELLA PESCINA VALLE DEL GIOVENCO S.R.L., PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S.**
- INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE**
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 17/CDN dell'11.9.2008)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.C. Siena S.p.A. di Siena. Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

5) RECLAMO DELL'U.S. AVELLINO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:

- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 E AMMENDA CON DIFFIDA DI € 30.000,00 ALLA RECLAMANTE;**
 - **INIBIZIONE PER MESI 10 E AMMENDA DI € 10.000,00 AL SIG. MASSIMO PUGLIESE NEL SUO RUOLO DI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA U.S. AVELLINO S.P.A.**
- INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL'ART. 8, COMMA 5 E 4, COMMA 1 C.G.S.** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 18/CDN del 18.9.2008)

La C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dell'U.S. Avellino S.p.A. di Avellino e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 6) RECLAMO DEL TREVISO F.C. 1993 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE:**
- INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. SETTEN ETTORE, AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA TREVISO F.C. 1993 S.R.L.**
 - PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 ALLA RECLAMANTE DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA 2008/2009**
- SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL'ART. 8, COMMA 5 C.G.S. IN RELAZIONE AL PAR. I LETT A) PUNTO 6) DELL'ALL. A DEL COM. UFF. N. 93/A DEL 5.5.2008 E ART. 4, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 18/CDN del 18.9.2008)**

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Treviso F.C. 1993 S.r.l. di Treviso. Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 24 Ottobre 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete